



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 21-01-2019 (punto N 30)

Delibera N 71 del 21-01-2019

Proponente
MARCO REMASCHI
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Pubblicità'/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)
Dirigente Responsabile Paolo BANTI
Estensore Vito MAZZARONE
Oggetto
L.R. 3/94. APPROVAZIONE DEL PIANO DI CONTROLLO 2019-2021 SULLA SPECIE
CINGHIALE IN REGIONE TOSCANA AI SENSI DELL'ART. 37 L.R. 3/94 E DELL'ART. 5
DELLA L.R. 10/2016

Presenti
ENRICO ROSSI VITTORIO BUGLI VINCENZO CECCARELLI
STEFANO CIUOFFO FEDERICA FRATONI MARCO REMASCHI
STEFANIA SACCARDI

Assenti
CRISTINA GRIECO MONICA BARNI

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

Denominazione	Pubblicazione	Tipo di trasmissione	Riferimento
A	Si	Cartaceo+Digitale	piano controllo cinghiali

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 37 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 – Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) che disciplina il controllo della fauna selvatica;

Visto l'articolo 5 della legge regionale 9 febbraio 2016, n. 10 (Legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana. Modifiche alla l.r. 3/1994), che prevede la possibilità per la Regione di approvare, previo parere dell'ISPRA, piani di controllo ai sensi dell'articolo 37 di validità non superiore a tre anni;

Visto l'articolo 7 bis della citata legge regionale 3/94 che stabilisce che i piani faunistici venatori della province restano validi fino all'approvazione del piano faunistico venatorio regionale per le parti non in contrasto con la normativa regionale in materia di attività venatoria;

Ricordato che ai sensi dell'art. 37 comma 3 della l.r. 3/94 i piani di abbattimento sono attuati sotto il coordinamento della polizia provinciale;

Visto l'articolo 1, comma 6 della l.r. 22/2015 che prevede che la polizia provinciale eserciti le attività ad essa attribuite dalla legislazione vigente anche nell'ambito delle funzioni trasferite alla Regione a seguito del riordino delle competenze provinciali, in particolare secondo quanto previsto dalla convenzione di cui all'articolo 7, comma 6 della stessa legge;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 310 dell'11 aprile 2016 (Procedura per l'attuazione dei piani di Controllo della Fauna Selvatica ai sensi dell'art. 37 L.R. 3/1994) e le successive modifiche e integrazioni;

Rilevata la necessità di dare applicazione agli interventi di controllo sulla specie cinghiale, nei casi e modi previsti al citato art. 37 della l.r. 3/1994 e al citato art. 5 della l.r. 10/2016, allo scopo di risolvere i problemi di conflitto causati dalla specie nel territorio regionale, in special modo nei confronti dell'agricoltura e dell'ambiente;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 372 del 27/04/2016 che ha approvato il Piano di controllo delle popolazioni di cinghiale nella Regione Toscana per il periodo 2016-2018, e le successive modifiche ed integrazioni alla citata delibera;

Considerati gli esiti degli interventi di controllo sulla specie cinghiale effettuati nel periodo 2016-2018 contenuti nei Report periodici prodotti dalla competente struttura della Giunta regionale;

Considerato in particolare il documento "Cinghiale - Relazione sullo stato di attuazione della legge regionale 9 febbraio 2016, n. 10 Legge Obiettivo per la gestione degli Ungulati in Toscana, art. 11 - terzo Report – ottobre 2018", approvato con Decisione della Giunta Regionale n. 24 del 7 gennaio 2019;

Vista la proposta di piano di controllo della specie cinghiale in Toscana per il periodo 2019-2021 contenente i metodi ecologici, le condizioni preliminari, le aree di intervento, le modalità e i tempi del prelievo, per l'attuazione degli interventi di controllo sulla specie, redatto ai sensi dell'art. 5 della l.r. 10/2016, inviato ad ISPRA con nota del 29 novembre 2018 di cui prot. 543681, ai fini di ottenere il parere previsto dalla legge;

Visto il parere dell'ISPRA sulla suddetta proposta contenuto nella nota di cui prot. 861/T-A23 del 9 gennaio 2019;

Considerato che le motivazioni del parere in merito all'utilizzo della braccata riguardano l'impatto di tale metodologia di prelievo, ritenuta da ISPRA poco selettiva;

Ritenuto necessario discostarsi da tale parere nella parte relativa agli interventi in braccata per i seguenti motivi:

a) il cinghiale rappresenta, per quantità e diffusione, il principale predatore delle specie selvatiche che vivono e si riproducono a terra, ricercando ed alimentandosi di uova e piccoli nati;

b) la presenza continua durante l'anno di gruppi di cinghiali rappresenta, in termini sia di predazione che di disturbo, un impatto assai più significativo di quello derivato dalla braccata, sia perché tali interventi sono limitati nel tempo (una-tre ore in media, per uno/due braccate all'anno per area di intervento) sia perché sono limitati ad aree circoscritte di poche decine di ettari;

c) la Regione Toscana, a partire dal 2016 approvando uno specifico protocollo di intesa con l'Ente Nazionale per la Cinofilia (E.N.C.I.) ha promosso la certificazione dei cani da seguita selettivi, con prove abilitative finalizzate a dare tale riconoscimento ad ausiliari che scovassero e inseguissero il solo cinghiale; la Regione ha altresì posto l'obbligo progressivo di utilizzare questi cani per le braccate effettuate in controllo. Si ritiene che gli ausiliari impiegati garantiscano il requisito di selettività previsto dall'art. 19 della L. 157/92;

d) tutto il personale che partecipa agli interventi in braccata, ai sensi dei piani e delle norme vigenti è specificatamente abilitato ad eseguire tali operazioni e pertanto obbligato ad agire sia nelle fasi iniziali, sia nello sparo con criteri assolutamente selettivi;

e) relativamente ai tempi di prelievo in braccata, si evidenzia che essi sono condotti per la quasi totalità nei medesimi periodi in cui tale metodo è utilizzato nell'attività venatoria o nell'addestramento dei cani previsti in normativa; salvo i casi di difesa di particolari colture, tali periodi non si sovrappongono con l'attività riproduttiva o con quelli in cui sono presenti piccoli di altre specie, eventualmente disturbate dall'utilizzo dei cani;

f) rispetto alla normale pratica venatoria, allo scopo di limitare il possibile disturbo alle altre specie, sono posti limiti al numero massimo dei cani utilizzabili ed alle persone impiegate;

g) la braccata per le caratteristiche di taluni territori rappresenta l'unica tecnica in grado di portare risultati definitivi e in tempi rapidi, soprattutto nelle zone boscate e di rifugio dove il tiro selettivo, la girata o la cattura mostrano tutti i loro limiti di efficacia ed efficienza. Tale criticità risulta evidente anche nelle coltivazioni caratterizzate da ampia estensione e da sviluppo vegetativo tale da non consentire l'avvistabilità dei cinghiali e l'utilizzo delle altre tecniche;

h) i dati raccolti a partire dall'attuazione della l.r. 10/2016 (periodo giugno 2016-settembre 2018), mostrano che rispetto ai complessivi 198.337 cinghiali prelevati, ben 152.837 (77,1 %) sono stati abbattuti in braccata; nello stesso periodo, nei soli interventi di controllo, rispetto a 26.068 capi prelevati, quelli abbattuti in braccata sono stati il 36,7%;

i) il controllo effettuato in braccata rappresenta il metodo con la maggiore efficacia (4,8 capi/intervento, in media);

l) la braccata è eseguibile previa valutazione della inefficacia di altri metodi di intervento applicati in precedenza;

Ritenuto pertanto che la braccata risulti un metodo indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi di controllo del cinghiale;

Visto il “Piano di controllo delle popolazioni di cinghiale in Regione Toscana 2019-2021” di cui all'allegato A, facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato che alla data del 31.12.2018 risultavano attive numerose autorizzazioni per il controllo della specie cinghiale, relative a varie aree soggette a danneggiamento, individuate da specifico NUI;

Ritenuto necessario evitare l'interruzione delle attività di controllo intraprese in tali contesti, nei casi di completa omogeneità delle motivazioni e dei metodi di intervento;

Ritenuto quindi opportuno dare mandato al Dirigente della competente struttura della Giunta regionale, affinché con propri atti permetta la continuità delle azioni di prevenzione e prelievo in controllo fino a loro scadenza, anche evitando la predisposizione di nuove istruttorie delle istanze originanti gli interventi;

Ritenuto infine opportuno dare mandato al Dirigente della competente struttura della Giunta regionale di promuovere la certificazione dei cani da seguita selettivi, con prove abilitative E.N.C.I. al fine di garantire la selettività degli interventi di controllo di cui all'art. 19 della L. 157/92;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

- di approvare il Piano di controllo delle popolazioni di cinghiale in Toscana per il periodo 2019-2021, di cui all'allegato A,
- di dare mandato al Dirigente della competente struttura della Giunta regionale, affinché con propri atti permetta la continuità delle azioni di prevenzione e di prelievo in controllo per le autorizzazioni in essere alla data del 31.12.2018.
- di dare mandato al Dirigente della competente struttura della Giunta regionale di promuovere la certificazione dei cani da seguita selettivi, con prove abilitative E.N.C.I, al fine di garantire la selettività degli interventi di controllo di cui all'art. 19 della L. 157/92;

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

Il Dirigente Responsabile
PAOLO BANTI

IL Direttore
Roberto Scalacci